

ALLEGATO B.

S C H E M A   D I   R E G O L A M E N T O

PER LA CONCESSIONE DI AREE PER L'INSTALLAZIONE DI

PARCHI   D I   D I V E R T I M E N T O

Predisposto a cura dell'AGIS (Associazione Gen. Ita-  
liana Spettacolo)-Sezione Piemontese -  
Via dei Mille 9 - 10123 Torino

#### Art. 1

Le concessioni di suolo pubblico a favore di Imprese di Spettacoli Viaggianti per la formazione di Parchi di Divertimento nelle aree annualmente destinate a tale scopo giusta l'art. 9 - 1° e 2° comma - della Legge 18 marzo 1968 n. 337 sono effettuate in base alle norme del presente regolamento approvato in applicazione del comma 5° dell'articolo e Legge citati.

#### Art. 2

Gli Esercenti Imprese di Spettacoli Viaggianti i quali intendono partecipare con le loro attrazioni ai Parchi da allestire in occasione di fiere, sagre e manifestazioni tradizionali dovranno rivolgere al Sindaco istanza in carta legale, da presentare o far pervenire agli Uffici del Comune almeno quattro mesi prima del giorno in cui il Parco dovrà iniziare la sua normale attività.

#### Art. 3

I richiedenti dovranno essere muniti del prescritto nulla-osta ministeriale di agibilità valido per l'anno in corso e della licenza di P.S. per l'attrazione o le attrazioni gestite; essi dovranno specificare nella domanda generalità, residenza ed eventuale altro recapito, ed indicare per l'attrazione che desiderano impiantare la precisa denominazione risultante dal nulla-osta ministeriale, e lo specifico contenuto dell'attrazione stessa, precisandone esattamente le complete misure di ingombro sul terreno ad installazione avvenuta.

#### Art. 4

Per l'assegnazione delle concessioni per i vari tipi di attrazione si terrà conto dei seguenti requisiti, in ordine di importanza:

- 1°) Maggior anzianità di frequenza alla manifestazione (con lo stesso tipo di attrazione).
- 2°) Maggiore anzianità di mestiere.
- 3°) Maggior anzianità di categoria.

4°) Eventuale residenza nel Comune.  
Il requisito n. 1 ha la prevalenza assoluta rispetto a tutti i successivi.

#### Art. 5

L'anzianità di frequenza è strettamente personale e viene a cessare quando il titolare di un'attrazione la sostituisce con una di altro tipo, salvo che la nuova attrazione non superi le dimensioni d'ingombro di quella precedente e sia di tipo tale da non concretare eccessiva concorrenza alle altre attrazioni del parco.

Soltanto in caso di decesso del titolare l'anzianità viene riconosciuta ai suoi familiari conviventi e cooperanti da almeno tre anni all'esclusivo esercizio dell'attrazione.

#### Art. 6

L'assegnazione delle concessioni verrà fatta dall'Autorità Comunale d'intesa con le Organizzazioni di categoria, in base ai seguenti criteri:

- 1°) Assegnazione costante ai titolari di attrazioni i quali, in base ai requisiti di cui all'art. 4, si differenziano dagli altri richiedenti titolari di analoghe attrazioni.
- 3°) Rotazione di assegnazione nel caso in cui più richiedenti titolari di analoghe attrazioni posseggano somma equivalente di requisiti.
- 4°) Assegnazione "una tantum" ad attrazioni costituenti novità quando questa non sia rappresentata da una o più varianti, ma da sostanziali innovazioni; la concessione in tal caso non concreteerà il requisito di anzianità di frequenza.

#### Art. 7

L'assegnazione delle concessioni va notificata agli interessati almeno due mesi prima dell'inizio della manifestazione.

Art. 8

Il titolare dell'attrazione ammessa è tenuto a gestirla direttamente e ad installare l'impianto per il quale ha ottenuto la concessione. Ogni operazione o combinazione che, comunque congegnata, abbia lo scopo di eludere questa disposizione comporta l'immediata revoca della concessione e la perdita dell'anzianità.

E' consentita la sostituzione dell'attrazione con altra similare di proprietà di terzi solo allorquando l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro accertato e non tempestivamente riparabile, e semprechè l'attrazione di terzi sia gestita dal concessionario. La sostituzione va comunque preventivamente autorizzata dall'Autorità Comunale.

Art. 9

Per un periodo di almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività di ogni Parco di Divertimento tradizionalmente organizzato nel territorio comunale è vietata la concessione di aree pubbliche per l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante; sarà parimenti ostacolata con ogni mezzo la formazione di parchi di divertimento su aree private nel periodo di cui sopra e in quello di apertura del parco tradizionale.

Art. 10

Il Comune, d'intesa con le Organizzazioni di categoria determina la precisa durata delle manifestazioni, fatta salva la possibilità di concedere proroghe a tutti o parte dei concessionari.

Art. 11

La ricevuta di pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico dovrà tassativamente contenere l'indicazione della superficie occupata e dei giorni di occupazione e non potrà contenere altre voci di addebito oltre la tassa suddetta.

Art. 12

In tutti i parchi di divertimento l'uso degli apparecchi sonori a scopo di imbonimento e per la diffusione di musiche, dovrà essere del tutto moderato e limitato esclusivamente alle ore che verranno da volta in volta fissate dal Comune.

Art. 13

La sistemazione delle carovane di abitazione e dei carri attrezzi avrà luogo nelle località indicate e secondo le disposizioni impartite in sito dagli incaricati municipali.

I titolari dovranno provvedere a loro spese e tramite i servizi autorizzati, allo allontanamento dei rifiuti in recipienti chiusi e con l'osservanza delle norme d'igiene in materia.

Art. 14

Le inadempienze alle norme sopraindicate comporteranno in ogni caso la revoca della concessione e, per quelle che rivestono particolare gravità, l'esclusione dai parchi di divertimento organizzati nel territorio Comunale.